

XVII LEGISLATURA
**CAMERA DEI
DEPUTATI**

N. 2208-B

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1464)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 maggio 2014
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34](#), recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 7 maggio 2014

Testo
approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

1. Il [decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34](#), recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo
modificato dal Senato della Repubblica

Identico.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL [DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 34](#)

Testo approvato dalla Camera dei Deputati

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL [DECRETO-LEGGE 20
MARZO 2014, N. 34](#)

Testo modificato dal Senato della Repubblica

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL [DECRETO-LEGGE 20
MARZO 2014, N. 34](#)

All'articolo 1:

al comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente: «In considerazione della perdurante crisi occupazionale e nelle more dell'adozione di provvedimenti volti al riordino delle forme contrattuali di lavoro, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione e fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, al [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

alla lettera a), numero 1), le parole: «o utilizzatore» *sono soppresse, le parole:* «rapporti di lavoro costituiti» *sono sostituite dalle seguenti:* «contratti a tempo determinato stipulati», *le parole:* «ai sensi del presente articolo,» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del presente articolo», *le parole:* «dell'organico complessivo» *sono sostituite dalle seguenti:* «del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione» *e le parole:* «Per le imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per i datori di lavoro»;

alla lettera b), le parole: «otto volte» *sono sostituite dalle seguenti:* «cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi»;

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: “, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse;

b-quater) all'articolo 5, comma 4-

All'articolo 1:

identico:

l'alinea è sostituito dal seguente: «**Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare**, nelle more dell'adozione di **un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la [direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999](#), al [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#)**, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

identico;

identico;

identico:

«b-bis) identica;

b-ter) identica;

b-quater) identica;

bis, le parole da: “ai fini del computo” fino a: “somministrazione di lavoro a tempo determinato” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”;

b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-*quater*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine”;

b-sexies) all'articolo 5, comma 4-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione”;

b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

“4-*septies*. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro”;

b-quinquies) *identica*;

b-sexies) all'articolo 5, comma 4-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2**»;

b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-*sexies* **sono aggiunti i seguenti**:

“4-*septies*. **In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:**

a) pari al 20 per cento della

retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;

b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma *4-septies* sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#)”;

b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“*5-bis.* Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”;

b-novies) identica»;

b-octies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: “ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e *1-bis*,” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 1, comma 1,”»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al [decreto legislativo 10 settembre](#)

identico;

[2003, n. 276](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: “della somministrazione” sono inserite le seguenti: “di lavoro”;

2) il comma 5-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: “ai commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 3”»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.

2-*ter*. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-*septies*, del [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), introdotto dalla lettera b-*septies*) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui

identico.

all'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), come modificato dal comma 1, lettera *a*), numero 1), del presente articolo.

2-quater. All'articolo 4, comma 4-*bis*, del [decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 luglio 2013, n. 85](#), le parole: “fino al 31 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2015”».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), i numeri da 1) a 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

“*a*) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”;

2) al comma 3-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro”;

3) il comma 3-*ter* è abrogato»;

alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: «di formazione» è inserita la

All'articolo 2:

identico:

identico:

«1) *identico;*

2) al comma 3-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno **cinquanta** dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro”;

3) *identico*»;

identico;

seguinte: «almeno»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, **il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali.** La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del [decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#), e successive modificazioni”»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del [decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni,

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

“2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali”»;

identico:

«c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La Regione **provvede** a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità **di svolgimento dell'offerta** formativa pubblica, **anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili**, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del [decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#), e successive modificazioni”»;

identico:

«2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del [decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni,

dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#), dopo le parole: “Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato” sono inserite le seguenti: “che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al [decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167](#)”».

Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. – (Disposizioni transitorie). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.

2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'[articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il datore di lavoro **al quale non si applicano i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 2**, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'[articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014. In caso contrario il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato [articolo 1, comma 1, secondo](#)

dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#), dopo le parole: “Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato” sono inserite le seguenti: “che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al [decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167](#), **con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonché del loro inserimento nel mondo del lavoro**”».

Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. – (Disposizioni transitorie). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti **a decorrere dalla** data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.

2. *Identico.*

3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'[articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, **salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole**. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato [articolo 1, comma 1, secondo](#)

[periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001](#)».

All'articolo 3:

al comma 1:

le parole: «, comunitari e stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la parola: “ammesse” è sostituita dalla seguente: “ammessi”, le parole: “inoccupate, disoccupate, nonché occupate” sono sostituite dalle seguenti: “inoccupati, disoccupati ovvero occupati” e la parola: “inserite” è sostituita dalla seguente: “inseriti”»;

al comma 2, le parole: «in qualsiasi ambito» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni ambito».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «vi abbia interesse» sono inserite le seguenti: «, compresa la medesima impresa,»;

al secondo periodo, le parole: «L'esito» sono sostituite dalle seguenti: «La risultanza»;

al comma 2:

all'alinea, primo periodo, le parole: «sentiti INPS e INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

alla lettera a), dopo le parole: «delle

[periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001](#)».

All'articolo 3:

identico;

*al comma 2, le parole: «in qualsiasi ambito **territoriale dello Stato** » sono sostituite dalle seguenti: «in ogni ambito **territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC)** ».*

All'articolo 4:

identico.

relative denunce retributive» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera b), le parole: «negli archivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli archivi» e dopo le parole: «e riconoscimento reciproco,» sono inserite le seguenti: «ed è eseguita»;

al comma 3, le parole: «servizi e forniture,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi e forniture»;

al comma 4, la parola: «annualmente» è soppressa;

al comma 5, le parole: «“in quanto compatibile”» sono sostituite dalle seguenti: «“, in quanto compatibile,”»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere»;

alla rubrica, dopo la parola: «documento» è inserita la seguente: «unico».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «la individuazione dei datori di lavoro beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione del beneficio» e le parole: «n. 448 e all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «n. 448, come rideterminato dall'articolo»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'[articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 5:

identico.

a) al secondo periodo, le parole da: “è del 25 per cento” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è del 35 per cento.”;

b) il terzo periodo è soppresso.

1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'[articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936](#)».

[Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014.

Testo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare le modalità attraverso cui viene favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni
apportate dalla Camera dei Deputati e dal
Senato della Repubblica

ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva;

Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro, nonché di incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E
DI APPRENDISTATO

Articolo 1.

(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine).

1. Al [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E
DI APPRENDISTATO

Articolo 1.

(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine).

1. **Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la [direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999](#), al [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#),** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identico:*

1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro **o utilizzatore** e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del [comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;

b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».

1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del [comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di **contratti a tempo determinato stipulati** da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento **del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione**. Per i **datori di lavoro** che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;

2) *identico*;

3) *identico*;

b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di **cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi**, a condizione che si riferiscano»;

b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,» sono soppresse;

b-quater) all'articolo 5, comma 4-*bis*, le parole da: «ai fini del computo» fino a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo

massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;

b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-*quater*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine»;

b-sexies) all'articolo 5, comma 4-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2»;

b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

«4-*septies*. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:

a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata

del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;

b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma *4-septies* sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#)»;

b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono»;

b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e *1-bis*,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1,».

2. All'[articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».

2. Al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) **al** comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro»;

2) **il comma 5-*quater* è abrogato;**

b) all'articolo 21, comma 1, lettera *c)*, le parole: «ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3».

2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.

2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-*septies*, del [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), introdotto dalla lettera *b-septies*) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), come modificato dal comma 1, lettera *a)*, numero 1), del presente articolo.

2-*quater*. All'articolo 4, comma 4-*bis*, del

Articolo 2.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato).

1. Al [decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;

2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;

3) i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-*ter*. Fatta salva

[decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 luglio 2013, n. 85](#), le parole: «fino al 31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2015».

Articolo 2.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato).

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) forma scritta del contratto e del patto di prova. **Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali**»;

2) **al comma 3-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro»;**

3) **il comma 3-*ter* è abrogato;**

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-*ter*. Fatta salva l'autonomia

l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.»;

c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere integrata,».

2. All'[articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), il comma 19 è abrogato.

della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione **almeno** nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.»;

b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali»;

c) all'articolo 4, comma 3, **sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:** «**La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del [decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla \[legge 28 novembre 1996, n. 608\]\(#\), e successive modificazioni](#)**».

2. *Identico.*

2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del [decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#), dopo le parole: «Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato» sono inserite le seguenti: «che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al [decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167](#), con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonché del loro inserimento nel mondo del lavoro».

Articolo 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.

2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'[articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'[articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario,

Capo II
MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL
LAVORO, DI VERIFICA DELLA
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Articolo 3.
(*Elenco anagrafico dei lavoratori*).

1. All'[articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442](#), le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».

2. All'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#), le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato».

Articolo 4.
(*Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione

il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato [articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001](#).

Capo II
MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL
LAVORO, DI VERIFICA DELLA
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Articolo 3.
(*Elenco anagrafico dei lavoratori*).

1. All'[articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442](#), le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani **nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli** stranieri regolarmente soggiornanti in Italia», **la parola: «ammesse» è sostituita dalla seguente: «ammessi», le parole: «inoccupate, disoccupate, nonché occupate» sono sostituite dalle seguenti: «inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite» è sostituita dalla seguente: «inseriti».**

2. All'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#), le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in **ogni** ambito territoriale dello Stato, **o anche tramite posta elettronica certificata (PEC)** ».

Articolo 4.
(*Semplificazioni in materia di documento **unico** di regolarità contributiva*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, **compresa la medesima impresa**, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. **La risultanza** dell'interrogazione ha

e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;

b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostantive alla regolarità, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la

validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la **Commissione nazionale paritetica per le Casse edili**, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore **del presente decreto**, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;

b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione **presso gli** archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, **ed è eseguita** indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) *identica*.

3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la

sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-*bis* del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato **annualmente** sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.

5. All'articolo 31, comma 8-*bis*, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.

6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5.
(*Contratti di solidarietà*).

1. All'[articolo 6 del decreto-legge 186 del 10 ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#), dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori

sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-*bis* del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.

5. All'articolo 31, comma 8-*bis*, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), le parole: «, in quanto compatibile, » sono soppresse.

5-*bis*. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere.

6. *Identico.*

Articolo 5.
(*Contratti di solidarietà*).

1. All'[articolo 6 del decreto-legge 186 del 10 ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#), dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la **concessione del beneficio** della

di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'[articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#) e all'[articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2014.

NAPOLITANO

riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'[articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), **come rideterminato dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266**, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».

1-bis. All'[articolo 6, comma 4, del decreto-legge 176](#); ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: «è del 25 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è del 35 per cento.»;

b) il terzo periodo è soppresso.

1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'[articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936](#).

Renzi, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Poletti, *Ministro del lavoro e delle politiche
sociali*

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando.